



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di trapani

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.59 del 14/09/2020

OGGETTO: Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **17,30** nella sede delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno. Fatto l'appello nominale dei 20 Consiglieri in carica in conformità all'elenco di seguito riportato, risultano presenti:

		Presente	Assente
TUMMINELLO	SIMONE ANTONIO	X	
DI STEFANO	PIERO	X	
GENTILE	GIACOMO MAURIZIO MARIA	X	
PULANEO	ANTONINA	X	
ACCARDO	ANGELO CHRISTIAN		X
LUPPINO	GIAN VITO	X	
ACCARDO	VALENTINA	X	
RISERBATO	ROSALINDA	X	
BONO	VITO		X
SCIACCA	S. MASSIMILIANO	X	
PASSANANTE	GASPARE		X
STALLONE	ROSARIA		X
PALERMO	CALOGERO GIOVANNI	X	
TUMMINELLO	GIOVANNI PAOLO	X	
PISCIOTTA	LORETTA	X	
BALISTRERI	CATERINA CLOTILDE	X	
TRIPOLI	MARIA		X
DI MARIA	TOMMASO		X
LAZZARA	SABINA		X
GIORGI	PIETRO		X

IL Segretario Comunale
Dott. Calogero Maggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto : **“Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione risulta ammannita di tutti i pareri favorevoli, ivi compreso quello espresso dall'Organo di Revisione Contabile;

PRESO ATTO, altresì, che in ordine alla proposta in esame, la 1^a Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, siccome da verbale letto in Aula dal Presidente della predetta Commissione, Consigliere Palermo;

UDITA l'ampia e qualificata discussione in Aula, siccome riportata nel Processo Verbale di seduta;

Si procede alla votazione del Regolamento in esame, articolo per articolo:

Art. 1 “Oggetto del Regolamento” - Il Consiglio, con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 2 “ Servizio di gestione dei rifiuti urbani” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 3 “ Soggetto Attivo” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 4 “ Presupposto” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 5 “ Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 6 “ Soggetti passivi” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 7 “ Locali e aree scoperte soggetti al tributo” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 8 “ Locali e aree scoperte non soggetti al tributo” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 9 “ Determinazione della superficie tassabile” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA.

Art. 10 “ Produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani - riduzioni” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 11 “Determinazione della tariffa del tributo” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 12 “ Istituzioni scolastiche statali” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 13 “ Copertura dei costi del servizio di Gestione dei Rifiuti” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 14 “ Piano Finanziario” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 15 “Articolazione delle tariffe del tributo” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 16 “ Tariffa per le utenze domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 17 “ Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 18 “ Classificazione delle utenze non domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 19 “ Obbligazione tributaria” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 20 “ Mancato svolgimento del servizio” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 21 “ Zone non servite” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 22 “ Riduzioni ed esenzioni delle utenze domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 23 “Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 24 “ Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 25 “ Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 26 “ Altre riduzioni ed esenzioni – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 27 “ Tributo giornaliero” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 28 “Tributo Provinciale” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 29 “ Riscossione” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 30 “ Dichiarazione Tari” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Art. 31 “ Rimborsi e compensazione” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 32 “Funzionario Responsabile” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 33 “ Verifiche ed accertamenti” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 34 “ Sanzioni ed interessi” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 35 “ Accertamento con adesione” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 36 “Riscossione coattiva” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 37 “ Importi minimi” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 38 “ Trattamento dei dati personali” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 39 “ Norme di rinvio” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA
Art. 40 “ Entrata in vigore e norme finali” – Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA

Si pone in approvazione l'intero Regolamento. Il Consiglio con voti unanimi favorevoli APPROVA.

Si pone in approvazione la deliberazione. Il Consiglio con voti favorevoli unanimi APPROVA.

Ed inoltre,

Con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- 1. Di Approvare** il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 40 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. Di Prendere Atto** che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 (30/09/2020).
- 3. Di Provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. lgs. 360/98.
- 4. Di Pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento, sia il regolamento allegato.
- 5. Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 31 del 07/08/2020

OGGETTO: Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/2014, nella quale nel titolo III veniva disciplinata la componente Tari;

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

Esaminato

- lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente il precedente;

Richiamati

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28/6/2019, n.58 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28/6/2019, n.58 in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto

- che con l'art.106 comma 3 bis del D. L. 31/2020 così come convertito dalla L.77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 10 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione *entro il 30 settembre 2020, per l'anno 2020*;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

facoltativo

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL PROPONENTE
PANTALEO PIETRO**

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Motivazione:

Campobello di Mazara, 07/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
RAGIONERIA GENERALE E GESTIONE DELLE
RISORSE
PANTALEO PIETRO**

Il Responsabile del Settore Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Motivazione:

Campobello di Mazara, 07/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott. Pietro Pantaleo**



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

-----oOo-----

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 16 del 08/08/2020

In data odierna alle ore 10.31, in prosecuzione di seduta, ritenendo di potersi riunire in conferenza audio-video per ragioni di cautele conseguenti alla pandemia da coronavirus, convocato per le vie brevi, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campobello di Mazara, nominato con Deliberazione C.C. n. 11 del 26.03.2019 i.e., con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Ferdinando Rag. Marchese – presidente	x	
Ignazio Dott. Pluchino – componente	x	
Salvatore Rag. Palilla – componente	x	

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

ha ricevuto in data 07.08.2020 con email la nota prot. 16782 di richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “ *Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)*”.

– ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 31 del 07.08.2020;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 1 comma 738 della L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della predetta legge 27/12/2013 n. 147, è abolita;
- La stessa Legge fa salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Il regolamento si compone di n. 40 Articoli, che dagli stessi si rinvencono le norme procedurali:
 - per la definizione degli immobili soggetti all'imposta;
 - dei casi di riduzione;
 - per la corretta applicazione dell'imposta;
 - per le procedure di riscossione;
 - per la copertura integrale dei costi;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019, con la quale e' stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzieta' rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- l'art. 1 c. 639 della L. n. 147/2013;
- l'art. 1 c. 738 della L. n. 160/2019;
- l'art. 1 c. 682 della L. n. 147/2013;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia);
- l'art. 52 del D.lgs n. 446/1997;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)*”.

Raccomanda

Di adottare le relative tariffe Tari entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (30.09.2020), in base alla regolazione indipendente e ai piani finanziari rispettando le regole fissate da ARERA, l'Authority che vigila ormai su tutti i principali servizi di rete.

Invita

inoltre il funzionario responsabile a provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo unitamente al regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero e delle finanze nei termini di legge.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:30 previa lettura e approvazione è firmato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Ferdinando rag. Marchese
F.to Ignazio dott. Pluchino
F.to Salvatore rag. Palilla



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio di Trapani
Via Garibaldi n.111 - Cod. Fisc. 0000081000350819
Tel. 0924 933111 - Fax 0924 47000
www.comune.campobellodimazara.tp.it

UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. _____ del 07 / 09 / 2020

AL SIG. SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL SEGRETARIO GENERALE

protocollo.campobellodimazara@pec.it

VERBALE N. 23/2020 – I° COMMISSIONE CONSILIARE

Presente alla seduta il Dipendente comunale *Anna Di Natale*.

Alle ore 10:40 il presidente della commissione Palermo Giovanni chiama l'appello risultano presenti i consiglieri Massimiliano Sciacca, Antonina Pulaneo, assenti i consiglieri Accardo Valentina, Lazzara Sabina, Gian Vito Luppino, la seduta a causa della mancanza del numero legale viene rinviata alle ore 11:00.

Alle ore 11:00 il Presidente Palermo Giovanni, chiama l'appello presenti alla seduta Massimiliano Sciacca, Antonina Pulaneo, Accardo Valentina. La seduta è valida.

All'ordine del giorno:

1. NOMINA SCRUTATORI
2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
4. REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
5. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Si provvede dunque alla nomina degli scrutatori si propone Antonina Pulaneo e Accardo Valentina proposta accolta all'unanimità dei presenti.

Si passa dunque alla approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Approvati i verbali, il presidente della commissione, passa alla lettura e trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

In seduta è presente il dott. Pantaleo responsabile dell'ufficio ragioneria che fa presente la necessità di approvare questi regolamenti in quanto il legislatore ha abrogato con decorrenza gennaio 2020 la IUC

imposta unica comunale e dunque il regolamento di cui il comune era dotato non risulta essere più idoneo a tal proposito si è proposto un regolamento per disciplinare la TARI e IMU.

Inoltre per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020", la rimodulazione delle tariffe dovendo essere rimodulate entro il 30 settembre, in assenza del PEF da parte degli uffici le stesse verranno riconfermate, e eventuali variazioni a consuntivo valutate entro il 31 dicembre. Il legislatore ha tenuto conto di eventuali variazioni che potrebbero verificarsi a chiusura dell'esercizio, e ha normato che tale differenza qualora presente potrà essere suddivisa nei tre esercizi successivi a partire dal 2021.


Dopo aver preso letto e discusso gli allegati il presidente della commissione mette ai voti la proposta all'ordine del giorno, le proposte vengono accolte FAVOREVOLMENTE all'unanimità dei presenti.

La seduta alle ore 12:30 è chiusa.

CAMPOBELLO DI MAZARA 07.08.2020


IL PRESIDENTE DELLA 1^ COMMISSIONE

CONS. CALOGERO GIOVANNI PALERMO



I componenti della I Commissione


Cons. Valentina Accardo




Cons. Pulanea Antonina




Cons. Sciacca Massimiliano



Il Segretario Di Natale Anna.



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia di Trapani



REGOLAMENTO
TARI

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 59 del 14/09/2020**

INDICE

	- DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI)-	
Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	
Art. 2 -	Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani	
Art. 3 -	Soggetto Attivo	
Art. 4 -	Presupposto	
Art. 5 -	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	
Art. 6 -	Soggetti passivi	
Art. 7 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	
Art. 8 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	
Art. 9 -	Determinazione della superficie tassabile	
Art. 10 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni	
Art. 11 -	Determinazione della tariffa del tributo	
Art. 12 -	Istituzioni scolastiche statali	
Art. 13 -	Copertura dei costi del servizio di Gestione dei Rifiuti	
Art. 14 -	Piano Finanziario	
Art. 15 -	Articolazione delle tariffe del tributo	
Art. 16 -	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 17 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	
Art. 18 -	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 19 -	Obbligazione tributaria	
Art. 20 -	Mancato svolgimento del servizio	
Art. 21 -	Zone non servite	
Art. 22 -	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	
Art. 23 -	Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche	
Art. 24 -	Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche	
Art. 25 -	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	
Art. 26 -	Altre riduzioni ed Esenzioni	
Art. 27 -	Tributo giornaliero	
Art. 28 -	Tributo provinciale	
Art. 29 -	Riscossione	
Art. 30 -	Dichiarazione TARI	
Art. 31 -	Rimborsi e compensazione	
Art. 32 -	Funzionario responsabile	
Art. 33 -	Verifiche ed accertamenti	
Art. 34 -	Sanzioni ed interessi	
Art. 35 -	Accertamento con adesione	
Art. 36 -	Riscossione coattiva	
Art. 37 -	Importi minimi	
Art. 38 -	Trattamento dei dati personali	

<i>Art. 39 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 40 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Campobello di Mazara, in attuazione all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/13.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della Tari nel Comune di Campobello di Mazara, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza economicità funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani

1. Nel comune di Campobello di Mazara è istituita, la gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 5

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani vigente.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

a) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 23 comma 2 del presente regolamento;
- locali destinati al culto limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso,
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA 1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile, di cui al precedente comma 1, dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria sottoscritta dal tecnico abilitato ovvero da misurazione diretta, in mancanza si terrà conto dell'80% della superficie catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Ai fini del comma 1:
 - Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito.
 - Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione.
 - Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.

ART. 10
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabili delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,

l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento indicate le seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipologia 18 - 20 - 21	50%
Altre Tipologie	30%

3. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione Tari ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
4. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99, che di seguito si riporta.

Allegato I DPR 158/99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/4/1999 n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato DPR 158/9

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 del DPR 158/99

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera ARERA n.443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR 158/99; La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del DPR.158/99. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel territorio comunale presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti Aire), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quelli indicati nella dichiarazione presentata in base all'art 30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione,

salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. Qualora manchi questo dato di riferimento, il numero degli occupanti viene determinato secondo la seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	60	3
61	100	4
101	O più	5

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
4. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota di utenza domestica condotte da un occupante. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della Tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. E' possibile applicare tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.*

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 501 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 1000 metri lineari;
 - b. 70 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.14, comma 18, del d.l. 201/2011, e dell'art.4, comma2, DPR 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura:
 - 0 fino al 40% di differenziata;
 - 10% dal 40,01% al 60% di differenziata;
 - 15% dal 60,01% al 70% di differenziata;
 - 25% oltre il 70% di differenziata.
5. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Le riduzioni distinte per tipologia di rifiuto, sono quantificate nella

sottostante tabella. I valori in euro per chilogrammo possono essere modificati con il provvedimento di determinazione della tariffa.

**TABELLA DELLE RIDUZIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI
PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE**

Materiale	CER	Valore/Euro/Kg	
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Ferro ed altri metalli	15 01 07	0,070
f	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
g	Indumenti smessi	20 01 10	0,001
	Batterie e pile	20 01 33	
	Farmaci scaduti	20 01 32	
	Contenitori "T" e/o "F"	20 01 27	
	Toner	08 03 17	
	Elettronico	20 01 36	
	Legno verde	15 01 03	
		20 02 01	

6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
7. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.
8. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:
 - per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

4. In attuazione del secondo capoverso del suddetto comma 649, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione sono quelle individuate nella seguente tabella e opera limitatamente alle aree di produzione avente dimensione espressa in metri quadri di superficie imponibile, superiore a quella di seguito individuata:

Tipologia	Descrizione	Dimensione area di produzione	Quantità di produzione oltre il quale non opera l'assimilazione
18	Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Superficie superiore a mq 1500	8,48 Kg a metro quadro annuo
20	Attività Industriali con capannoni di produzione	Superficie superiore a mq 1500	3,13 Kg a metro quadro annuo
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Superficie superiore a mq 1500	8,91 Kg a metro quadro annuo

5. Al fine dell'applicazione del comma 4, il contribuente presenta apposita dichiarazione nella quale dichiara la sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo comma 4 e assume impegno a sottoscrivere apposita convenzione con l'ente gestore del servizio o altro soggetto abilitato per legge. Il requisito del superamento del limite di quantità può essere dimostrato anche in corso d'anno o anche sulla base delle dinamiche dell'anno precedente. L'esclusione del tributo riguarda le aree di produzione e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 24 RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% ;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%
 - d. abitazioni occupate da soggetti pensionati residenti all'estero riduzione del 66.66%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata o in mancanza dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 26

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune concede una riduzione del 50% dell'importo da pagare nei seguenti casi:
 - *Utenze domestiche occupate da famiglie di pensionati ultrasessantacinquenni, per la sola abitazione di residenza, con un nucleo familiare composto massimo da due componenti;*
 - *Utenze domestiche occupate da famiglie monoreddito, per la sola abitazione di residenza, il cui nucleo familiare sia composto da almeno 5 componenti;*
 - *Utenze domestiche attive occupate da invalidi civili, con invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti, per la sola abitazione di residenza;*
 I soggetti di cui al punto 1, per godere delle riduzioni di cui al presente articolo devono presentare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lg. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni) o al di sotto di €. **6.500,00**;
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni del comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare apposita dichiarazione con la documentazione richiesta: il beneficio viene riconosciuto per l'anno di applicazione tariffaria successivo a quello oggetto di certificazione ISEE ed è applicabile unicamente anche all'anno precedente rispetto alla data di presentazione della richiesta, presentando la relativa certificazione ISEE.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte componenti di costo nel piano finanziario imputandone il peso a tutti i soggetti passivi del tributo.

4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel Comune di Campobello di Mazara.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, e in ogni caso non si possono applicare più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.
6. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28.
7. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
8. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.

ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % .
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro.
10. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione

di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.

11. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra debenza. Le iniziative rientranti nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l'amministrazione comunale caratterizzate da patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in genere, gioiastre, ecc).
12. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
 - c. le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
 - d. occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
 - e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
 - f. in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
13. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione TOSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.
14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli

accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti la fine del mese di Aprile e Dicembre o in unica soluzione al 16 giugno salvo conguaglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre interesse di mora e si procederà alla riscossione coattiva.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o *PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti)*.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

UtENZE non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi alla comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TIAI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso degli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o insufficientemente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 35

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 37
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 39
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TIAI, nonché della maggiorazione TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tumminello Simone Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Di Stefano Piero

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Calogero Maggio

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, li 14/09/2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Calogero Maggio

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. _____ reg., il _____, vi resterà per
giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza seguito di opposizioni o
reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____ ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art 127,
comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dal la data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, della LR N.48/91);

perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (art.12, comma 2,della L.R. n.48/91)

Campobello di Mazara,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Calogero Maggio